



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.
17389 del 23 giugno 2010**

**Operazioni di rifinanziamento del Gruppo Bper con la Banca
Centrale Europea: costituzione in garanzia (*collateral*) di
prestiti bancari eligibili di Banca Popolare di Lancia e
Sulmona S.p.A.**

Lanciano, 1° dicembre 2011

INDICE

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1 | AVVERTENZE | 3 |
| 2 | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE | 3 |
| 3. | Allegato 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12.03.2010..... | 6 |

1 Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'operazione in oggetto riguarda la costituzione a garanzia di operazioni di rifinanziamento, effettuate dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna presso la Banca Centrale Europea, di prestiti bancari eligibili presenti nell'attivo di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A..

In considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell'operazione volta ad assicurare anche con tale strumento la liquidità occorrente allo svolgimento dell'ordinata attività, in particolare creditizia, del Gruppo, non si ravvisano in essa particolari rischi così come illustrato nel prosieguo del presente documento.

2 Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'operazione consiste nella costituzione organica di prestiti bancari della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. a favore di Banca d'Italia e, indirettamente tramite essa, della BCE, a garanzia di finanziamenti da richiedersi alla BCE stessa da parte della Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Le modalità di realizzazione e gestione della operazione sono disciplinate da specifica normativa dell'Autorità di Vigilanza.

Risultano eligibili per la collateralizzazione mutui ed aperture di credito, strutturati e revolving, di importo residuo uguale o superiore ad Euro 500.000, aventi un "rating" minimo di riferimento, non caratterizzati da stati di problematicità e non utilizzati a garanzia di altre operazioni (cartolarizzazioni, emissione di *covered bond*, ecc.).

L'ammontare dei prestiti di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. cosiddetti "eligibili" nonché la quota degli stessi da sottoporre a vincolo di garanzia non è al momento determinabile, essendo subordinata al completamento delle analisi valutative del credito secondo i criteri dettati dalla Vigilanza, nonché alle esigenze di liquidità del Gruppo che si potranno manifestare.

Di regola la BCE tiene aste per le operazioni di rifinanziamento con scadenze settimanali e trimestrali; potrà all'occorrenza tenere aste aggiuntive, a lungo termine, con scadenze di 12 e 13 mesi a tasso fisso e con quantità illimitate. La durata dell'operazione di collateralizzazione sarà commisurata alla durata dei prestiti contratti con la BCE e potrà avere carattere "rotativo". Sia Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. che Banca popolare dell'Emilia Romagna potranno recedere dal contratto previo preavviso minimo di 120 giorni.

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. sarà remunerata da Banca popolare dell'Emilia Romagna mediante il pagamento di una commissione equivalente allo "spread" riconosciuto dalla Capogruppo alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. (ed alle altre Banche del Gruppo) per le operazioni di funding a vista infragruppo e sostanzialmente in linea con le operazioni di rilascio di garanzia a favore di società del Gruppo stesso.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Controparte dell'operazione è la controllante Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Si configura pertanto la fattispecie di operazione effettuata con la società controllante.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Con l'operazione descritta, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. favorisce il ricorso ad operazioni di rifinanziamento presso la BCE da parte della Capogruppo, consentendo al Gruppo, e quindi anche a Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., di dotarsi di un ulteriore e favorevole strumento di provvista, da utilizzarsi secondo le necessità di mercato ed in base alle specifiche esigenze di liquidità ed a condizioni di favore rispetto a quelle ricavabili dall'accesso diretto al mercato.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

Le condizioni economiche sono equivalenti allo spread riconosciuto dalla Capogruppo alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. per le operazioni di funding a vista infragruppo e sostanzialmente in linea con le operazioni di rilascio di garanzia a favore di società del Gruppo.

Le condizioni praticate dalla Capogruppo alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. sono uguali a quelle riconosciute a tutte le altre Banche del Gruppo.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6

All'operazione oggetto del presente Documento informativo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto applicarsi le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di "maggiore rilevanza" in quanto, seppur l'importo non sia al momento quantificabile con certezza, lo stesso potrebbe risultare superiore alla soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza Individuale, come definita dalla "Procedura ex art.4 del Regolamento Consob n.17221 per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate" con riferimento ad operazioni con la Capogruppo, approvata dalla Banca e pubblicata sul sito internet della stessa (www.bpls.it)

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in oggetto sono di seguito quantificati:

- remunerazione adeguata rispetto alla natura, durata ed importo delle operazioni;
- in base all'attuale situazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna e del Gruppo si ritiene che l'operazione abbia effetti positivi sull'equilibrio finanziario della Banca, risultando remota l'ipotesi di escussione della garanzia.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

L'operazione di specie è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Banca stessa, Comitato costituito ai sensi della "Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n.17221 per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate".

Sia al richiamato organo competente che al Comitato Parti Correlate è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione di specie.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.

3. Allegato 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12/3/2010.

Lanciano, 25 novembre 2011

Sono presenti:

- i componenti del Comitato Parti Correlate: Alberto Paone (Presidente), Agostino Di Pasquale e Mario Pinelli;

- il segretario del Comitato Fabio Di Nenno;

Nella riunione del 25 novembre 2011, il Comitato Parti Correlate della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.

esaminata

la documentazione concernente la collateralizzazione degli attivi eligibili della banca a sostegno dei finanziamenti richiesti dalla Capogruppo "Banca popolare dell'Emilia Romagna" alla BCE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE,

rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l'interesse della Banca nonché sussistente la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

Ciò in quanto:

a) la collateralizzazione degli attivi eligibili della banca, a sostegno dei finanziamenti richiesti dalla Capogruppo alla BCE, consente all'intero Gruppo, e quindi a ciascuna singola banca, quale componente di esso, di dotarsi di un ulteriore e favorevole strumento di provvista, da utilizzare secondo le necessità di mercato ed in base alle specifiche esigenze di liquidità di ciascuna banca;

b) l'ammontare della commissione a favore della banca è in linea con lo spread riconosciuto dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna alle banche del Gruppo per le operazioni di funding a vista infragruppo e sostanzialmente coerente con quella applicata alle operazioni di rilascio di garanzia nell'interesse di società del Gruppo o partecipate da società del Gruppo.

Il Presidente

Il Segretario